



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico,
Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

Zona Valdera
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Approvato con Deliberazione della Giunta n. 8 del 07.02.2014

In vigore dal 7 febbraio 2014

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Amministrazione dell'Unione Valdera, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.

2. I controlli effettuati sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONI

1. Per autocertificazioni si intendono:

A) certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

B) certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del d.p.r. N.445/2000;

C) qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.

2. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

3. Per i soggetti che si trovano in situazioni di impedimento alla sottoscrizione o di temporaneo impedimento alla dichiarazione oppure di soggezione a potestà dei genitori, o di tutela o di curatela, rispettivamente previste agli artt. 4 e 5 del T.U., le dichiarazioni e le sottoscrizioni sono rese, in loro vece, dai soggetti e con le modalità indicati negli stessi articoli 4 e 5 del T.U. sopracitato.

4. L'Amministrazione procede all'acquisizione d'ufficio di tutte le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R., nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5. A tal fine favorisce, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati dell'Unione Valdera, dei Comuni associati e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

6. L'Unione Valdera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - per i procedimenti di propria competenza - quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiede esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.

7. I moduli predisposti dagli uffici devono contenere le formule per le autocertificazioni necessarie per i procedimenti di competenza.

Nei moduli deve, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e devono essere precisate le conseguenze sui procedimenti nei casi di omesse o non veritiere dichiarazioni.

Deve essere inoltre inserita l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per la tutela della riservatezza dei dati personali.

8. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

9. Gli interessati hanno la facoltà di utilizzare i moduli predisposti oppure produrre dichiarazioni in forma libera purché il testo comprenda tutti i dati richiesti per il procedimento cui attengono.

10. Le istanze e le dichiarazioni, come previsto dall'art. 38 del Testo Unico, devono essere rese davanti al dipendente addetto a riceverle, che provvede direttamente all'identificazione del dichiarante.

ART. 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

1. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non rilevabili da certificazioni, pubblici registri, albi od elenchi.

2. A tale categoria appartengono anche le dichiarazioni di conformità all'originale delle copie di documenti.

Art. 4

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli possono essere preventivi o successivi.

I primi sono compiuti durante l'iter procedurale; i secondi, dopo l'adozione dei provvedimenti o dopo la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), o comunicazione di inizio attività.

Nel caso di controlli successivi all'adozione di un provvedimento sono sottoposte a verifica le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari dello stesso.

2. Ai sensi della Circolare n. 8/99) del 22/10/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica, devono essere controllate prioritariamente le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici economici, agevolazioni e sovvenzioni e quelle prodotte nell'ambito delle procedure di gara.

3. I Responsabili dei Servizi dell'Unione Valdera, titolari del procedimento, ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi, debbono eseguire controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per l'attivazione o nell'ambito del procedimento.

4. I controlli possono essere eseguiti su tutte le certificazioni presentate (controllo puntuale) o a campione. Il controllo a campione è effettuato su un numero predeterminato di dichiarazioni sul totale di quelle presentate e deve essere calibrato sulle specificità dei singoli procedimenti.

L'individuazione del campione e le modalità di estrazione del medesimo sono stabilite con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.

5. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero di dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale o all'allargamento del campione.

ART. 5 CRITERI PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

1. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è predeterminata dai Dirigenti del Servizio competente, in base alla diversa tipologia di procedimenti; essa non può essere inferiore al 5%.

2. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione è effettuata con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni n..... presentate, a partire dalla numero.....).

3. Dell'attività di verifica effettuate deve essere redatto processo verbale.

ART. 6 CRITERI PER EFFETTUARE I CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 5, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse o comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Art. 7 MODALITA' DEI CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE ALL'UNIONE VALDERA

1. Per i controlli sulle autocertificazioni, i servizi dell'Amministrazione, responsabili del procedimento, compiono verifiche dirette od indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto delle dichiarazioni o che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative agli stessi.

2. Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico fra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.

3. Le verifiche indirette si effettuano richiedendo, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, conferma scritta dai competenti uffici dell'Amministrazione che detiene i dati. Le verifiche indirette sono compiute nei casi in cui si rende necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese, ed è quindi necessario attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

4. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, i servizi dell'Amministrazione possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti e compiere indagini presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 8

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IL RISCONTRO DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Il dipendente che, nell'esercizio delle proprie competenze, riscontri nelle dichiarazioni sostitutive esaminate elementi di falsità, deve immediatamente darne comunicazione al Responsabile del procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del T.U. Nell'inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
3. Qualora inoltre, il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la conclusione del procedimento o per l'efficacia per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o Comunicazione di Inizio Attività, il Responsabile del procedimento deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel suo corso.
4. Il Responsabile del procedimento dovrà porre in essere tutte le azioni volte al recupero delle eventuali somme indebitamente assegnate al dichiarante.
5. Qualora il Responsabile del procedimento accerti che trattasi di imprecisioni o di semplici omissioni e/o errori materiali, procede alla richiesta di integrazioni ai fini della completezza della pratica.
6. Gli esiti dei controlli in forma di dati aggregati saranno resi pubblici tramite la pubblicazione sul sito dell'Unione Valdera, Sezione trasparenza, nel rispetto pertanto della riservatezza degli interessati, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9

RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il pubblico ufficiale è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla falsità di dichiarazioni.
2. L'Amministrazione ed i suoi dipendenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, in conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità.

ART. 10

UFFICIO RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI O L'ACCESSO DIRETTO AGLI STESSI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI

1. Il Segretario Generale, individua un ufficio cui spetta il compito di *“gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”*, secondo quanto previsto dall'art. 72 del T.U. (*“1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”*).
2. Ad esso sono attribuiti compiti di garanzia per quanto concerne l'evasione delle richieste di

verifica delle autocertificazioni e degli accertamenti d'ufficio provenienti da altre Amministrazioni o da gestori di pubblico servizio.

3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

4. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Art. 11

CONTROLLI EFFETTUATI DALL'UNIONE VALDERA PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E DI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

1. I Responsabili dei Servizi dell'Unione, a condizione di reciprocità, sono tenuti a svolgere le verifiche indirette e ad agevolare verifiche dirette su dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni o gestori ed esercenti di pubblici servizi, senza oneri a loro carico, nei termini stabiliti dal precedente art. 8.

2. Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia attivato procedimenti anche presso l'Unione Valdera, l'attività di verifica richiesta per il medesimo da altre P.A. Può essere svolta anche sulle informazioni rese per procedimenti simili.

3. Le richieste di altre pubbliche amministrazioni o gestori ed esercenti di pubblici servizi devono essere inoltrate preferibilmente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo unionevaldera@postacert.toscana e rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a. provenire da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) di una Pubblica Amministrazione o di un gestore di pubblico servizio;
- b. indicare come oggetto " RICHIESTA VERIFICA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.71 D.P.R. 445/2000) ";
- c. riportare il cognome, nome e qualifica del richiedente;
- d. indicare dettagliatamente e precisamente i dati del dichiarante e i dati dichiarati per i quali viene richiesto il controllo.

Art. 12

TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE ALL'UNIONE E PER IL COMPIMENTO DELLE VERIFICHE RICHIESTE DA ALTRI ENTI

1. I controlli devono essere attivati nei tempi stabiliti dalla normativa di settore e comunque idonei, per gli specifici procedimenti, a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 13

VERIFICHE RICHIESTE DA SOGGETTI PRIVATI

1. Ai sensi dell'art.71 comma 4 del T.U., l'Amministrazione, previa definizione di apposito accordo con soggetti terzi privati (banche, assicurazioni, etc) e compatibilmente con la propria organizzazione, fornisce conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dai cittadini con le risultanze dei dati anagrafici in suo possesso, sempre che vi sia una richiesta espressa e il consenso dei soggetti interessati.

2. L'ufficio referente per la definizione dell'accordo di cui al comma precedente è quello individuato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 14

INTERCONNESSIONE DELLE BANCHE DATI

1. Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per l'Unione Valdera sia per le pubbliche amministrazioni con le quali frequentemente si instaurano rapporti per i controlli previsti dal presente regolamento, le relazioni tra i soggetti dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa, tecnico – operativi, o con convenzioni.

2. Saranno inoltre attivate le modalità ed i meccanismi per porre in connessione le banche dati dei Comuni facenti parte dell'Unione Valdera, al fine di consentire all'Ente di effettuare le verifiche ed i controlli imposti dalla legge relative alle funzioni ad esso trasferite.

3. L'accesso alle banche dati dell'ente e a quelle di altri soggetti è consentito nei limiti di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 15

RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

1. I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi predispongono annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati, da trasmettere al Segretario Generale, non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.

2. La relazione di cui al comma precedente deve evidenziare i seguenti dati:

a. numero totale dei controlli effettuati;

b. numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le Pubbliche Amministrazioni certificanti;

c. numero dei controlli effettuati per conto di altre Amministrazioni e tempi medi di riscontro;

d. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:

- provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate; - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;

- casi di controllo effettuati per conto di altre Amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

3. Il Segretario Generale relaziona periodicamente alla Giunta dell'Unione sull'attività di controllo svolta all'interno dell'Ente.